

OSSERVATORIO DELLA FAUNA SELVATICA

E' previsto dall'articolo 2, secondo comma, della Legge 12 aprile 2007 n.52.

L'Osservatorio è composto da:

- il Segretario di Stato per l'Ambiente che lo presiede;
- due esperti designati dalla F.S.D.C.;
- un esperto designato dalle associazioni ambientaliste e animaliste giuridicamente riconosciute;
- il Dirigente dell'U.G.R.A.A. o suo delegato;
- il Direttore del C.N.S. o suo delegato;
- un rappresentante designato dalle organizzazioni degli agricoltori giuridicamente riconosciute.

Della designazione dei componenti dell'Osservatorio indicati al comma che precede è data comunicazione al Consiglio Grande e Generale, che ne prende atto.

Partecipano ai lavori dell'Osservatorio con funzione consultiva l'esperto vigilanza ecologica e tutela dell'ambiente inquadrato presso l'U.G.R.A.A., un esperto del C.N.S. e un rappresentante della F.S.D.C.. Ai fini dell'adozione di deliberazioni in materia di esercizio venatorio o di conservazione e ripopolamento di specie di interesse venatorio viene riconosciuto al rappresentante della F.S.D.C. diritto di voto. Può essere invitato ai lavori dell'Osservatorio il responsabile del Servizio Veterinario – Dipartimento di Salute Pubblica o un suo delegato. Per le attività di attuazione degli indirizzi già deliberati dall'Osservatorio, che non prevedono la necessità di ulteriori votazioni, è facoltà del Presidente di delegare ad un rappresentante della Segreteria di Stato per l'Ambiente le funzioni di convocazione e di coordinamento delle attività medesime che potranno essere espletate anche in sua assenza.